



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Registro degli Atti del Sindaco

N. 64 del 14/03/2020

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19.

AREA Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, di recente trasformata in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9 e 11 marzo 2020, con i quali sono state adottate ulteriori stringenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che regionale e comunale.

Dato atto che nei dpcm sopra citati si dispone, fra le misure di prevenzione di carattere generale: di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità

ovvero spostamenti per motivi di salute, nonché di mantenere, nelle relazioni sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro evitando pertanto assembramenti.

Considerato che le disposizioni fino ad oggi emanate pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, **evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.**

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività del Comune di San Giovanni V.no e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi di cui ai dpcm citati, e nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Preso atto della relazione di servizio inoltrata dal comando di Polizia Municipale, dalla quale si evince che risulta opportuno procedere alla chiusura degli esercizi commerciali che svolgono la propria attività mediante distributori automatici poiché, nonostante le previsioni del DPCM del 11 marzo 2020, sono di fatto luoghi di aggregazione, sia all'interno che in prossimità del locale, che la mancata presenza del gestore non consente la regolamentazione degli avventori, come previsto dalle normative richiamate.

Ritenuto, quindi, di adottare alcune misure precauzionali integrative per rafforzare il livello di sorveglianza sanitaria e per il contenimento dell'emergenza Covid-19, nell'ambito del territorio comunale, con riferimento ai luoghi che in questi giorni sono stati riscontrati come maggiormente a rischio di afflusso incontrollato ed incontrollabile di cittadini.

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Richiamato l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...."*;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in parte narrativa,

1) Disporre, la chiusura al pubblico fino al giorno 25 marzo incluso:

- del cimitero cittadino comunale e del cimitero della Misericordia, ubicato in Loc. Montecarlo garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi da parte degli operatori di trasporto, sepoltura, tumulazione, ed ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei prossimi congiunti fino a un massimo di sei persone;

- di tutti i parchi, giardini comunali ed aree verdi attrezzate;
- degli esercizi commerciali al dettaglio che svolgono la propria attività mediante distributori automatici di alimenti e bevande erogata alla generalità dell'utenza.

DISPONE

che la presente ordinanza: è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

La trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Municipale del Comune di San Giovanni V.no

AVVERTE CHE

la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al **25 Marzo 2020** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento